legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 9/2020
del 20 febbraio 2020

AREA LEGAL

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Aggiornamento da parte di Banca d'Italia alla Circolare sulla Centrale dei rischi
Nuove disposizioni sull'adeguata verifica per gli operatori non finanziari

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Le annotazioni sul libro giornale non sono sufficienti per qualificare il versamento del socio in termini di finanziamento
Elementi rilevanti in tema di concorrenza sleale commessa per mezzo dello storno di dipendenti
Elementi rilevanti per la distinzione tra locazione e affitto di azienda
Rinuncia tacita al compenso degli amministratori solo se espressa attraverso comportamenti concludenti
Soggetta a revoca la trasformazione di mutuo ordinario in mutuo fondiario
Novità del segno da registrare e rilevanza del pre-uso

PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Aggiornamento da parte di Banca d'Italia alla Circolare sulla Centrale dei rischi

Banca d'Italia – Aggiornamento del 7 febbraio 2020 alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991

Banca d'Italia ha pubblicato l'aggiornamento alla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 su "*Centrale dei rischi. Istruzioni per gli intermediari creditizi*", che entrerà in vigore a partire dal 1° marzo 2020. Attraverso l'aggiornamento in oggetto sono state apportate diverse modifiche al paragrafo finalizzate a facilitare l'inoltro delle richieste di accesso ai dati contenuti nella Centrale dei rischi da parte delle persone giuridiche e la relativa evasione (par. 4, sez. 1, cap. I.). In particolare, in seguito all'aggiornamento, tali richieste dovranno essere evase dalla Banca d'Italia entro il termine di 30 giorni, con l'unica eccezione di quelle presentate tramite un soggetto delegato-rappresentante volontario, per le quali Banca d'Italia inoltrerà le informazioni richieste direttamente alla persona giuridica delegante entro il termine di 90 giorni. Inoltre, quest'ultima modalità di inoltro verrà applicata anche qualora una persona giuridica deleghi un terzo al ritiro dei dati. In tali ultimi casi, in particolare, la maggiore tempistica sarà dovuta alla necessità per Banca d'Italia di verificare nello specifico la validità della delega al fine di evitare l'accesso a dati riservati a soggetti non abilitati.

torna su

Nuove disposizioni sull'adeguata verifica per gli operatori non finanziari

Banca d'Italia – Provvedimento del 4 febbraio 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 il provvedimento di Banca d'Italia avente ad oggetto le disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni per gli operatori non finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 del D.L. n. 350/2001. In particolare, il provvedimento in oggetto è stato emanato al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nel D.lgs. n. 90/2017, il quale ha modificato il D.L. n. 350/2001 e il D.lgs. n. 231/2007 secondo quanto disposto dalla IV Direttiva Antiriciclaggio. Le disposizioni di cui al predetto provvedimento entreranno in vigore il 1° marzo 2020, mentre con riferimento ai rapporti continuativi già in essere, gli operatori avranno l'obbligo di adeguarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore delle stesse.

torna su

Le annotazioni sul libro giornale non sono sufficienti per qualificare il versamento del socio in termini di finanziamento

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 19 febbraio 2020 n. 4261

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto, ha stabilito che al fine di poter qualificare il versamento effettuato da un socio in termini di finanziamento in favore della società o di conferimento in conto capitale, le annotazioni presenti sul libro giornale non sono sufficienti, essendo invece onere del socio che reclama la restituzione delle somme provare che i versamenti effettuati erano stati eseguiti per un titolo idoneo a giustificarne la pretesa. Rispetto a tale onere, la Suprema Corte evidenzia la potenziale rilevanza dell'appostazione con cui il versamento è stato recepito in bilancio, la quale però, in mancanza di più specifiche indicazioni circa la natura e le condizioni del versamento, non può considerarsi sufficiente. Invero, a parte la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle scritture contabili della società, al fine di effettuare correttamente la suddetta valutazione, il giudice deve tener conto del modo in cui è stato concretamente attuato il rapporto, delle finalità pratiche perseguite e infine degli interessi coinvolti.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Elementi rilevanti in tema di concorrenza sleale commessa per mezzo dello storno di dipendenti

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Ordinanza del 17 febbraio 2020 n. 3865

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha chiarito che per integrare una condotta di concorrenza sleale commessa per mezzo dello storno di dipendenti e collaboratori occorre che l'attività distrattiva delle risorse di personale dell'imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo la volontà di recare pregiudizio all'organizzazione e alla struttura produttiva del concorrente, disgregando l'efficienza dell'organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito. In particolare, ad avviso della Suprema Corte, l'assunzione di ex collaboratori di un imprenditore concorrente ormai liberi sul mercato non può essere qualificata in termini di storno, a meno che tale libertà sul mercato non sia il frutto di artifici e simulazioni volti a mascherare il passaggio dall'impresa danneggiata all'altra. In questa prospettiva assumono rilievo la quantità e la qualità del personale stornato, la loro posizione all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà ricollegabile alla loro sostituzione e i metodi eventualmente adottati per convincerli a passare all'impresa concorrente.

torna su

Elementi rilevanti per la distinzione tra locazione e affitto di azienda

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 17 febbraio 2020 n. 3888

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che al fine di qualificare come affitto di azienda il contratto con cui un soggetto cede ad un altro il godimento di un immobile insieme ad alcuni beni e servizi accessori è necessaria la preesistenza di un'organizzazione in forma di azienda dei beni oggetto di contratto e la volontà delle parti di trasferire un complesso organizzato. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'elemento che caratterizza l'affitto di azienda è rappresentato dalla cessione di un complesso organizzato ed unitario di beni per l'esercizio dell'impresa. Dunque, in caso di affitto di azienda, l'oggetto del contratto non può essere rappresentato da un insieme di beni che l'avente causa organizza, successivamente alla cessione, al fine di esercitare l'attività d'impresa, bensì un complesso di beni già

oggetto di organizzazione da parte del cedente. Al contrario, se il dante causa cede in godimento soltanto singoli beni l'operazione dovrà essere considerata come una locazione, seppure tali beni siano potenzialmente idonei a costituire un'azienda. Inoltre la Corte ha ricordato che la locazione di immobile si differenzia dall'affitto di azienda perché, nella prima, l'immobile assume una posizione di assoluta ed autonoma centralità nell'economia contrattuale, con funzione prevalente ed assorbente rispetto agli altri elementi che assumono carattere di accessorietà, nell'affitto di azienda, invece, l'immobile viene in rilievo come uno degli elementi costitutivi del complesso dei beni legati tra loro da un vincolo di interdipendenza e complementarietà per il conseguimento di un determinato fine produttivo.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Rinuncia tacita al compenso degli amministratori solo se espressa attraverso comportamenti concludenti

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 13 febbraio 2020 n. 3657

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha precisato che la rinuncia tacita al compenso da parte di un amministratore può trovare espressione solamente in un comportamento concludente del titolare che riveli in modo univoco la volontà dismissiva del relativo diritto. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, è necessario che l'atto abdicativo si desuma non dalla semplice mancata richiesta dell'emolumento, ma da circostanze esteriori che conferiscano un preciso significato negoziale al contegno tenuto. Infatti, la mancata richiesta del compenso è giuridicamente non significativa proprio in quanto ad essa non può attribuirsi un significato negoziale e di conseguenza non impone nessun onere di valutazione all'amministratore in merito all'ipotetica impegnatività del comportamento tenuto.

torna su

Soggetta a revoca la trasformazione di mutuo ordinario in mutuo fondiario

Corte di Cassazione – I Sezione Civile – Sentenza del 10 febbraio 2020 n. 3024

La Corte di cassazione, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che la costituzione di una garanzia ipotecaria, effettuata poco prima del fallimento ed in relazione ad un credito preesistente non scaduto, deve ritenersi inefficace e comunque da revocare in quanto finalizzata alla mera trasformazione di un debito preesistente da chirografario a privilegiato. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, l'art. 38 del Testo unico bancario (TUB) lega in modo diretto la concessione del credito alla costituzione della garanzia, evidenziando la connessione strutturale che nell'operazione di credito fondiario si pone tra erogazione del mutuo e garanzia ipotecaria. Pertanto, nel mutuo fondiario è proprio la garanzia dell'ipoteca a rendere conforme il credito, dando vita a una speciale tipologia di operazione, che l'ordinamento protegge in modo peculiare attraverso l'assegnazione di forti vantaggi disciplinari. Nel caso concreto la Suprema Corte ha dunque considerato la stipulazione del mutuo fondiario come un mero espediente finalizzato a rendere contestuale un'ipoteca per un credito preesistente.

torna su

Novità del segno da registrare e rilevanza del pre-uso

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 7 febbraio 2020 n. 2976

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che in tema di marchio di impresa, ai sensi dell'art. 12 co. 1 lett. b) del D.lgs. 30/2005, non possono costituire oggetto di registrazione i segni che, alla data del deposito della domanda, siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale, insegna e nome a dominio usato nell'attività economica, o altro segno distintivo adottato da altri, se a causa della identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. In particolare, l'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non costituisce ostacolo alla registrazione nel solo caso in cui il registrante sia il solo pre-utente (o il suo avente causa). Al contrario, nei casi in cui i pre-utenti siano due, il pre-uso ultra-locale da parte di uno dei due imprenditori priva il segno di novità e impedisce la registrazione.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 23 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano	Roma	Padova	Verona
Piazza Pio XI, 1	Via Flaminia, 135	Galleria dei Borromeo, 3	Via Antonio Locatelli, 3
20123 Milano	00196 Roma	35137 Padova	37122 - Verona
T +39 02 45 381 201	T +39 06 8091 3201	T +39 049 877 5811	T +39 045 809 7000
F +39 02 45 381 245	F +39 06 8077 527	F +39 049 877 5838	F +39 045 809 7010
milano@legalitax.it	roma@legalitax.it	padova@legalitax.it	verona@legalitax.it